

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 790**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore SCALERA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 2006**

---

**Norme per la sicurezza dei tabaccai**

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'emergenza «sicurezza» figura giustamente ai primi posti della politica nazionale. E se è vero che negli ultimi anni diminuiscono le rapine in banca, alle Poste o ai portavalori, mostrano una preoccupante *escalation* le rapine sul territorio a danno soprattutto di commercianti, stimate in aumento del 20 per cento.

Ogni giorno nel nostro Paese si consumano 100 rapine gravi, molte delle quali colpiscono la categoria dei tabaccai, che per le caratteristiche della propria attività si trovano a detenere ingenti quantità di contante.

L'*escalation* di rapine e fatti di sangue impone al legislatore di dare ascolto alla richiesta di aiuto da parte dei tabaccai al fine di una maggiore attenzione dello Stato verso una categoria da sempre bersaglio della criminalità organizzata. Questo non si risolve soltanto in una maggiore presenza delle forze dell'ordine sul territorio, certezza delle pene, e stanziamento di finanziamenti per consentire ai tabaccai di attrezzarsi per difendere il proprio luogo di lavoro da rapine e furti.

Una delle risposte più efficaci è la riduzione del possesso di denaro contante dei tabaccai, indubbiamente i più esposti alle azioni criminali, tanto che qualcuno li definisce i «*bancomat* della malavita».

Il progetto legislativo qui proposto, che raccoglie le indicazioni delle associazioni di settore ed in particolare della Confesercenti, ha l'obiettivo di diminuire consistentemente i rischi derivanti dal possesso di rilevanti somme di denaro contante.

Nel disegno di legge è prevista dunque una convenzione tra istituti di credito ed associazioni nazionali di settore, per definire condizioni agevolate per carte di credito, *bancomat* o altri mezzi di pagamento elettronico. Si prevede inoltre l'introduzione di un credito d'imposta pari al costo del servizio bancario agevolato, riconosciuto all'istituto di credito che applicherà l'agevolazione. In tal modo, non si porrà a carico dell'esercente alcun adempimento aggiuntivo, salvo l'adesione alla convenzione agevolata.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Norme per la sicurezza dei tabaccai)*

1. Al fine di diminuire i rischi derivanti dal possesso di rilevanti somme di denaro contante, con apposita convenzione stipulata tra istituti di credito ed associazioni nazionali dei tabaccai sono definite le condizioni agevolate per favorire, da parte dell'utenza, i pagamenti mediante carta di credito, *bancomat* o altro mezzo di pagamento elettronico.

2. In relazione alla convenzione di cui al comma 1, agli istituti di credito è riconosciuto un credito d'imposta pari al costo del servizio bancario agevolato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle presenti norme.

## Art. 2.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

